

COMUNE DI PIANEZZA

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113¹ del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 come modificato dall'art. 1, comma 526, della legge 205/2017, svolte dal personale dipendente dell'Ente e finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere superiori ad una quota del 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, esclusa IVA, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione. Non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche eventuali varianti in corso d'opera.
3. Nei casi di appalti misti l'incentivo di cui al precedente comma è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori ed alla componente servizi o forniture, secondo le percentuali e i relativi importi previsti per ciascuna di esse.
4. Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti, è riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte dell'incentivo stabilito secondo la modulazione prevista nel successivo articolo 7.
5. L'importo dell'incentivo, calcolato secondo i criteri e le modalità del presente regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali nonché del contributo Irap a carico dell'Amministrazione ed è iscritto in bilancio al pertinente capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
6. L'incentivo è riconosciuto soltanto quando i relativi lavori, servizi e forniture giungono alla fase esecutiva.
7. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che svolgano, nell'Ente, le funzioni incentivate secondo quanto disposto dal successivo art. 3.

¹Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. *(comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017)*

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'incentivo remunera le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Restano escluse dall'incentivo le attività connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso a costruire o di altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso a costruire e che non prevedono l'applicazione del codice degli appalti.

3. Sono, altresì, esclusi gli appalti rientranti nelle categorie dei settori speciali o a rete (ad esempio: gas ed energia termica, elettricità-illuminazione, combustibili, acqua, servizi postali, utenze telefoniche e dati), nonché gli approvvigionamenti tramite adesione alle convenzioni Consip o della Centrale di Committenza regionale.

ART. 3 INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI ALTRI ENTI

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre, per il relativo svolgimento, dipendenti di altre stazioni appaltanti.
2. A tali dipendenti, per le attività e funzioni svolte, sono riconosciuti i compensi incentivanti previsti dal presente regolamento. Le relative somme sono trasferite all'Ente di appartenenza per essere corrisposte al personale interessato.

ART. 4 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

1. L'incentivo per funzioni tecniche è graduato in ragione dell'importo dell'opera o lavori da realizzare ovvero dei servizi o forniture da acquisire, al quale si riconnette, di norma, la maggiore complessità delle prestazioni richieste nelle misure riportate nel seguente prospetto. Non è computato nel calcolo del fondo l'importo fino a 39.999,99.

A. LAVORI/OPERE

A.1 importo fino a 200.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;

A.2. importo oltre i 200.000,00 Euro e fino a 1.000.000,00 di Euro : il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e lo 0,60% della parte eccedente i 200.000,00 Euro;

A.3 importo oltre 1.000.000 di Euro: il fondo complessivo è costituito dalla somma tra gli importi di cui ai precedenti punti 2 e 3 e lo 0,30% della parte eccedente 1.000.000,00 euro.

B SERVIZI/FORNITURE

B 1. importo fino a 70.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2% dell'importo posto a base di gara;

B 2. importo oltre i 70.000,00 Euro e fino a 200.000,00 : il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e lo 0,40% della parte eccedente i 70.000,00 Euro;

B.3 importo oltre i 200.000,00 Euro : il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui ai precedenti punti 1 e 2 e lo 0,20% della parte eccedente i 200.000,00 Euro.

ART. 5 FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 4, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell' occupazione)
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
 - a) il responsabile del procedimento avente i requisiti definiti dall'art. 4 della delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

ART. 6. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività oggetto del presente Regolamento sono effettuati con provvedimento del Responsabile del competente settore garantendo, ove possibile ed avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richieste dal singolo intervento, una opportuna rotazione del personale. Se l'incarico riguarda lo stesso responsabile di servizio, esso viene conferito o nell'ambito della Programmazione dei lavori, servizi o forniture o dal Sindaco con provvedimento specifico; in tale fattispecie si applicano, comunque, se ed in quanto compatibili, le disposizioni dei commi successivi nonché quelle dell'Ordinamento degli Enti Locali.
2. Lo stesso responsabile del settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare, in ogni momento, gli incarichi conferiti ai propri collaboratori . Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e, in correlazione alle prestazioni eseguite nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto. Lo stesso Responsabile del competente settore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare, tra l'altro, i nominativi dei dipendenti incaricati con indicazione dei compiti e dei tempi assegnati a ciascuno, e le attività eventualmente attribuite a professionisti esterni all'Ente. Lo stesso, completo delle informazioni e dei dati predetti, deve essere consegnato all'ufficio personale per la successiva liquidazione.
4. A conclusione di ogni fase del procedimento, il responsabile del servizio, su proposta del responsabile del procedimento, definisce con apposita disposizione di servizio, la percentuale

di compenso spettante a ciascun partecipante in relazione all'effettivo apporto rispetto alle fasi di realizzazione del lavoro, servizio o fornitura e la liquidazione compete al responsabile del Servizio Amministrativo nel quale è inserito l'ufficio personale, o nell'ipotesi di incompatibilità, al responsabile del Servizio finanziario.

5. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
- b) il responsabile della programmazione della spesa per investimenti;
 - c) il responsabile della verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - d) gli incaricati della direzione lavori o della direzione dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture;
 - e) il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della redazione del certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità per appalti di servizi e forniture), nonché del collaudo statico e/o impiantistico qualora richiesto;
 - g) i collaboratori tecnici o amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, con specifica responsabilità, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e alla attività di misura e contabilizzazione, previa nomina ed asseverazione dello stesso responsabile del procedimento.
6. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa alle varie fasi di avanzamento dei servizi tecnici di cui ai commi precedenti, potrà svolgere l'incarico durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione degli elaborati e per l'esecuzione del servizio rientreranno nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto attiene al consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per l'effettuazione di trasferte e missioni necessarie per il corretto adempimento degli incarichi conferiti. Qualora si rendesse necessario, il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento, potrà svolgere il proprio lavoro in orario straordinario; in tal caso, le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo di categoria, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

ART. 7.

RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE

- 1 L'incentivo per funzioni tecniche riguardanti i lavori pubblici, servizi e forniture sarà riconosciuto ai dipendenti interessati, in relazione al ruolo svolto, secondo la ripartizione indicata nelle seguenti tabelle:

LAVORI PUBBLICI

ATTIVITÀ	Incidenza	RUP	Direttore Lavori	Collaboratori Tecnici	Collaudatore statico	Coordinatore Sicurezza	Collaboratori Amministrativi
Responsabilità R Unica del procedimento	15%	80%		15%			5%
Programmazione Spesa per investimenti Art. 21	2%	80%		10%			10%

del D.Lgs. 50/2016							
Verifica preventiva progetti	8%	100%					
Predisposizione e controllo procedure di gara	20%	50%		10%			40%
Direzione lavori	35%		100%				
Coordinatore Sicurezza	10%		100%				
Collaudo statico	5%		100%				
Collaudo tecnico-amministrativo	5%		100%				

SERVIZI E FORNITURE

ATTIVITÀ	Incidenza	RUP	Direttore Esecuzione	Collaboratori Tecnici	Collaboratori Amministrativi
Responsabilità RUnica del procedimento	20%	80%		15%	5%
Programmazione Spesa per investimenti Art. 21 del D.Lgs. 50/2016	2%	80%		10%	10%
Predisposizione e controllo procedure di gara	25%	50%		10%	40%
Direzione esecuzione	40%		100%		
Verifica Conformità	8 %		100%		

2. Qualora alcune funzioni o attività vengano affidate all'esterno l'importo dell'incentivo verrà rapportato alle funzioni ed attività effettivamente svolte e la quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno e connessa a prestazioni affidate all'esterno, costituisce economie di spesa e confluiscono nel fondo per l'innovazione.

3. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

4. Quando l'ente si avvale dell'attività di una centrale di committenza costituita in forma associata, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 destina al personale ivi addetto le percentuali relative all'attività di predisposizione e controllo procedure di gara indicate nelle tabelle precedenti ridotte del 50%. Nella convenzione che regola i rapporti tra il Comune e la Centrale di Committenza o in sede di conferenza dei Sindaci sono disciplinate le modalità di erogazione dell'incentivo che si aggiunge alle spese di funzionamento della stessa Centrale.

ART. 8 EROGAZIONE DELL'INCENTIVO – PENALITÀ E RITARDI

1 Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Responsabile del Settore interessato alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella redazione di apposita relazione con la quale si dà atto della verifica che tutte le prestazioni affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs 50/2016 , anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Per il responsabile è competente il Segretario Generale. Le somme non percepite dai dipendenti costituiscono economie.

ART. 9. PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. La liquidazione della quota di incentivazione è disposta dal Responsabile del Settore, nel quale è inserito l'ufficio personale, o per questi dal Responsabile del Settore Finanziario previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del settore interessato in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. L'erogazione degli incentivi è disposta, di norma, entro 60 giorni successivi al collaudo (certificazione della realizzazione dell'opera o lavoro pubblico, della fornitura o servizio), e non è connessa ai tempi di corresponsione del salario accessorio.
3. Per lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con la liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito e/o accertato.
4. Gli incentivi complessivamente erogati nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. La determina di liquidazione di cui al primo comma è soggetta al controllo successivo di legittimità amministrativa da parte del Segretario comunale di cui all'art.11 del vigente Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2013.
- 6.

ART. 10.
DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli incentivi disciplinati dal presente regolamento, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 526, della legge 205/2017 con l'inserimento del comma 5bis all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, con decorrenza 1.01.2018, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75 del 2017.

ART. 11.
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento sostituisce e abroga ogni precedente regolamento disciplinante la materia ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.